

DL 11/2023: MODIFICHE APPROVATE DALLA CAMERA IN PRIMA LETTURA

TEMA	MODIFICA
<p>Proroga <i>Superbonus</i> per unifamiliari</p> <p><i>Art.01</i></p>	<p>Viene prevista la proroga, dal 31 marzo, al 30 settembre 2023 la possibilità di fruire del Superbonus al 110% per interventi agevolati su unifamiliari e unità indipendenti all'interno di edifici plurifamiliari, sempre a condizione che, al 30 settembre 2022, sia stato realizzato almeno il 30% dell'intervento complessivo.</p>
<p>Utilizzo dei crediti d'imposta mediante emissione di BTP</p> <p><i>Art.1, co.1, lett.a</i></p>	<p>Per i crediti d'imposta da Superbonus, relativi a spese sostenute nel 2022, viene riconosciuta per le banche cessionarie, che abbiano esaurito la propria capienza fiscale, la possibilità di convertire i medesimi crediti d'imposta in buoni poliennali del tesoro – BTP, con scadenza non inferiore a 10 anni. L'utilizzo dei crediti sottoforma di BTP è riconosciuta fino al 10% della quota annuale eccedente, che non ha trovato spazio in compensazione. Il primo utilizzo dei crediti può essere effettuato per le emissioni di BTP effettuate dal 2028.</p>
<p>Responsabilità solidale: esclusione cessionario da banca</p> <p><i>Art.1, co.1, lett.b</i></p>	<p>Viene prevista l'esclusione dal concorso in violazione, e quindi della responsabilità solidale, per tutti i cessionari del sistema bancario, a condizione che la banca cedente rilasci un'attestazione di possesso di tutta la documentazione elencata dalla norma.</p>
<p>Responsabilità solidale: elenco documentazione da acquisire e attestazione "anti-riciclaggio"</p> <p><i>Art.1, co.1, lett.b</i></p>	<p>Viene integrato/modificato l'elenco della documentazione che il cessionario deve possedere per escludere la responsabilità in solido con il beneficiario originario, in caso di concorso in violazione nella fruizione dei bonus.</p> <p>Per quanto riguarda l'attestazione "anti-riciclaggio" (che rientra nella documentazione che il cessionario deve acquisire per escludere il reato di "concorso in violazione"), viene precisato che la stessa debba essere rilasciata dal cessionario del credito.</p> <p>Qualora il cessionario sia una società quotata, o appartenente al gruppo di una società quotata, non soggetto all'obbligo di rilascio dell'attestazione, questa sarà rilasciata da una società di revisione appositamente incaricata.</p>

<p>Sblocco cessione per il <i>"bonus barriere architettoniche"</i> al 75%</p> <p><i>Art.2, co.1-bis</i></p>	<p>Vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, per i quali spetta il bonus al 75% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025 (art.119-ter, DL 34/2020 – legge 77/2020).</p>
<p>Sblocco cessione per contratti/edilizia libera (cd. infissi/caldaie)</p> <p><i>Art.2, co.3, lett.a-b</i></p>	<p>Vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto gli interventi in edilizia libera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iniziati prima del 17 febbraio 2023, - se non ancora iniziati, per i quali al 17 febbraio 2023 sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, <p>se non ancora iniziati e per i quali al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, venga attestato sia dal cedente/committente, sia dal cessionario/prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, che la data dell'avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori è antecedente al 17 febbraio 2023.</p>
<p>Sblocco cessione per acquisto immobili ristrutturati e box con bonus 50% e Sismabonus acquisti</p> <p><i>Art.2, co.3, lett.c</i></p>	<p>Vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto agevolato al 50% di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da impresa di costruzione (art. 16-bis, co.3, del DPR 917/1986), - l'acquisto agevolato al 50% di box di nuova realizzazione pertinenziali ad abitazione (art. 16-bis, co.1, lettera d) del DPR 917/1986) , - l'acquisto di unità immobiliari agevolate ai sensi del cd. Sismabonus acquisti (art. 16, comma 1-septies, del DL n. 63/2013), <p>a condizione che al 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.</p>
<p>Sblocco cessione per IACP, ONLUS e terzo settore</p> <p><i>Art.2, co.3-bis</i></p>	<p>Vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto gli interventi da Superbonus e da bonus minori realizzati dagli IACP, cooperative a proprietà indivisa e ONLUS, a condizione che risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023.</p> <p>Per le Onlus cd. "sanitarie" per le quali il superbonus al 110% scade nel 2025, tutti i requisiti richiesti dalla legge devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese,</p>

	e devono persistere sino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione ¹ .
Sblocco cessione per "Superbonus cratere" <i>Art.2, co.3-quater</i>	Vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali il superbonus si applica sino al 2025. Stessa esclusione è prevista per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022.
Facoltà di fruizione in 10 anni per tutti i bonus edilizi <i>Art.2, co.3-quinquies, lett.a-b</i>	Viene riconosciuta, anche ai fini del Superbonus, del Bonus barriere architettoniche al 75% e del Sismabonus (compreso, il Sismabonus acquisti), la facoltà di ripartire in 10 anni (anziché in 4/5 anni) i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati. <i>(attualmente - art.9, co.4 Dl 176/2022 - questa possibilità è riconosciuta solo per il Superbonus e con riferimento ai crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022).</i>
Facoltà di rateizzazione in 10 anni il Superbonus in dichiarazione <i>Art.2, co.3-sexies</i>	Viene prevista la possibilità di rateizzazione in 10 anni la detrazione derivante da spese agevolate da Superbonus 110%, sostenute nel 2022 . L'opzione è irrevocabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023 (da presentare nel 2024), a condizione che la detrazione non venga indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 (da presentare nel 2023).
SAL facoltativi per bonus minori <i>Art.2-ter, co.1, lett.a</i>	La norma di interpretazione autentica chiarisce che per gli interventi agevolati con i bonus edilizi ordinari il pagamento delle spese in base agli stati avanzamento lavori costituisce una mera facoltà e non un obbligo.
Asseverazione congruità costo del visto di conformità facoltativo <i>Art.2-ter, co.1, lett.b</i>	La norma di interpretazione autentica chiarisce che, ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità , l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo.

¹ Salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale l'ultimo periodo dell'articolo 119, comma 10-bis, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede espressamente la sussistenza sin da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del comma 10-bis medesimo.

<p><i>Remissione in bonis per asseverazione della riduzione del rischio sismico</i></p> <p><i>Art.2-ter, co.1, lett.c</i></p>	<p>La norma di interpretazione autentica chiarisce che anche l’asseverazione sulla riduzione del rischio sismico ai fini del Sismabonus potenziato o ordinario può essere presentata in ritardo (quindi oltre la data di avvio dei lavori) avvalendosi della remissione in bonis. A tal fine è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il pagamento di una sanzione pari a 250 euro - la presentazione dell’asseverazione entro la dichiarazione dei redditi nella quale si fruisce della prima quota di detrazione, o, in caso di cessione /sconto in fattura, entro la data di presentazione della comunicazione di opzione.
<p><i>Compensazione orizzontale crediti fiscali con debiti contributivi</i></p> <p><i>Art.2-quater</i></p>	<p>Viene introdotta una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che la cd. <i>“compensazione orizzontale”</i> (art.17, co.1, primo periodo, del D.L.vo 241/1997), si interpreta nel senso che la compensazione può avvenire anche tra debiti e crediti, compresi quelli da bonus edilizi, nei confronti di Enti impositori diversi (es. tra crediti fiscali e debiti contributivi).</p>
<p><i>Remissione in bonis per comunicazioni AdE anche senza accordo di cessione al 31.03.2023</i></p> <p><i>Art.2-quinquies</i></p>	<p>Viene ammessa la possibilità di avvalersi della remissione in bonis per la trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per la cessione del credito relativo a spese sostenute nel 2022 e a rate residue non fruite di detrazioni relative a spese 2020 e 2021, anche se l’accordo di cessione non è ancora concluso al 31 marzo 2023 (termine ordinario fissato per l’invio della comunicazione pe cessione dei crediti derivanti da spese 2022).</p> <p>A tal fine è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cessione avvenga a favore di banche, intermediari finanziari ed assicurazioni - il pagamento di una sanzione pari a 250 euro, - l’invio della comunicazione di cessione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. <p><i>(la modifica non riguarda anche la comunicazione dello sconto in fattura, poiché, per questo, la remissione in bonis è comunque possibile, tenuto conto che si tratta di spese sostenute nel 2022, per le quali è stata già emessa la fattura con applicazione dello sconto da parte dell’impresa, che dimostra la conclusione dell’accordo tra questa ed il committente/beneficiario).</i></p>